N. R.G. 8828/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **8828/2013**

tra

C DI A I
L A

PARTE ATTRICE

e

T SRL

PARTE CONVENUTA

Oggi **11 dicembre 2014** ad ore 9.15 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

i procuratori delle parti.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
- parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi

GIURE.IT

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 648f

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8828/2013** promossa da:

C A I (C.F.), con il patrocinio dell'avv. C I A A e, elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv. C I A A

L A (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C I A A e, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C I A A

PARTE ATTRICE

contro

T SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv Z A L I, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Z A L I

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La C di A L ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3590.13 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia con il quale gli era stato intimato il pagamento delle provvigioni dovute in forza della intermediazione di T s.r.l. per una commessa pervenuta dalla impresa T relativa alla realizzazione di impianto fotovoltaico.

L'opponente ha eccepito in rito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dell'avviso previsto dall'art. 641 c.p.c. e, nel merito, : i) la nullità del contratto di mediazione per non essere il mediatore iscritto nell'apposito ruolo presso la Camera di Commercio; ii) la prescrizione del diritto a percepire la provvigione; la inesistenza della commessa dalla impresa T alla C né tra la T e la S O D

Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.

***

GIURE.IT

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64d8f

L'eccezione di rito è infondata e comunque assorbita. Invero, l'eventuale nullità del decreto opposto per carenza dell'avvertimento previsto dall'art. 641 c.p.c. sarebbe comunque sanata dalla proposizione di tempestiva opposizione essendo comunque raggiunto lo scopo perseguito dallo obbligatorio avviso omesso.

L'eccezione di nullità del contratto è priva di pregio.

La presente controversia trae origine da un rapporto inquadrabile nella cosiddetta mediazione atipica o contrattuale relativa a impianti fotovoltaici. Orbene pur se tra le parti risulta concluso un contratto il compenso del mediatore è comunque dovuto solo in quanto egli risulti iscritto nell'apposito albo. È provata la iscrizione all'albo dei mediatori in materia immobiliare essendo peraltro gli impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili (anche ai fini catastali: v. la circolare Agenzia Entrate n. 36/E), conseguentemente essendo il mediatore iscritto alla sezione pertinente rispetto alla attività – in tesi - svolta dell'albo.

L'eccezione di prescrizione è infondata. La presente fattispecie infatti riguarda la pretesa al compenso di un mediatore nei confronti di altro che, in tesi, con il primo collaborava avendo quindi diritto alla divisione secondo gli accordi contrattuali in essere, della provvigione percepite. Orbene, secondo condivisibile principio esposto dalla Giurisprudenza di Legittimità, "la prescrizione di un anno, stabilita dall'art 2950 cod civ per il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, opera allorché la domanda sia fatta valere nei confronti dei contraenti dell'affare (compratore e venditore), non già quando la domanda sia diretta alla divisione fra i mediatori della provvigione già percepita da uno di essi, per la quale la prescrizione e quella ordinaria" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 528 del 17/02/1976).

Occorre premettere che è pacifico e comunque documentalmente dimostrato l'accordo *inter partes* in forza del quale esse avrebbero dovuto dividersi le provvigioni acquisite in forza attività di intermediazione relativa ad impianti fotovoltaici: in particolare la C si era impegnata a riconoscere una provvigione a T s.r.l. pari al 2,5 % del valore di ciascuna commessa (cfr. Doc. 2 mon.).

Parte opposta ha chiarito che tale provvigione era dovuta – e il relativo credito sarebbe divenuto esigibile – (non già come apparirebbe dalla lettera non chiarissima dell'accordo di cui alla missiva del 21-5-2010 di C . : doc. 2 mon. alla conclusion dell'affare ma) solo (v. pag. 9-10 comparsa di risposta) nel caso di "incassi avvenuti" come peraltro risulta dalla lettera di integrazione del 2—8-2010.

Che tale fosse il contenuto dell'accordo risulta peraltro anche dalla comunicazione via E-mail di A I doc. 4 mon.) del 5-2-2013 nella quale si chiarisce che "il 2% era sull'importo concordato e concluso con la committente e se il cliente pagava per l'intero l'importo".

Parte intimante ha specificamente domandato la provvigione in forza dei citati accordi contrattuali relativamente alla intermediazione svolta per la conclusione di contratto relativo alla realizzazione di impianto fotovoltaico da parte della impresa T

Parte opponente ha dedotto ed eccepito la estraneità del contratto in questione rispetto a quello concluso con la S C D : la circostanza è quindi contestata.

Le prove acquisite agli atti non consentono di ritenere dimostrata l'effettiva realizzazione della commessa da parte di T né l'effettivo pagamento eseguito da quest'ultima alla C

In particolare la comunicazione via e-mail (doc. 4 mon.) sotto tale profilo risulta irrimediabilmente carente di precisione e certezza.

In essa in particolare il sig. A L da atto che "l'impianto è in rete" e che, in relazione al valore di quello realizzato il "compenso" spettante a T sarebbe pari a € 1500,00. Per altro verso adduce circostanze incompatibili con la dimostrazione della effettiva realizzazione delle condizioni contrattuali previste per l'esigibilità di tale compenso.

In particolare l'A specifica che il cliente T "non ha adempiuto" e dunque non ha pagato la commessa, pur dopo la conclusione del contratto. Ne consegue che il riconoscere la sussistenza di un documento che "attesta la provvigione sulla commessa" non comporta alcun riconoscimento

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64d6f

GIURE.IT

dell'effettiva esigibilità di tale provvigione, ma solo del suo compito potenziale e astratto, sulla scorta del valore della commessa conseguita ma non ancora realizzata.
Poiché quindi l'esigibilità della provvigione era, per accordo contrattuale pacifico tra le parti, subordinata all'effettivo pagamento del dovuto da parte della T alla C a T sarebbe stata onerata di dimostrare tale circostanza.
Dai documenti rappresentativi della contabilità di C non risulta invero nel periodo dal 2010 in poi alcun pagamento effettuato da T a favore di C (v. copie della contabilità semplificata prodotte dalla opponente con la propria II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.; la conferma che trattasi della contabilità semplificata della impresa opponente si rinviene nelle dichiarazioni del commercialista
Nessuna prova dell'effettivo pagamento è stata peraltro fornita o offerta efficacemente dalla opposta.
In particolare l'opposta ha bensì dedotto su tale circostanza il teste sig. T L : lo stesso risulta peraltro deceduto prima di essere stato dedotto come testimone.
Essendo quest'ultimo l'unico testimone dedotto e non sussistendo ragioni per le quali la opponente potesse ignorare la circostanza della morte prima della deduzione di soggetto inesistente in vita, non è ammissibile l'assunzione di ulteriori testimoni.
Irrilevante è poi il rapporto con S O : peraltro è dimostrato che alcun pagamento da quest'ultima società (fallita in Germania) è stato percepito ed è comunque allo stato percepibile da C . visto che la comunicazione del Curatore Fallimentare nella procedura concorsuale tedesca del 23-4-2012 non lascia certo adito a dubbi: "finora non avete ricevuto nessun pagamento a fronte del credito per provvigioni" e "poiché l'insinuazione del credito è stata contestata non è prevedibile alcun pagamento neanche in futuro" (v. doc. 10 opponente).
La opposizione è quindi fondata e va accolta.
Deve essere revocato quindi il decreto opposto e le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non è da accogliersi la domanda ex art. 96 c.p.c. essendo la infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta emersa nel corso di causa per effetto della mancata prova di circostanze fondative del credito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento della opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge ogni domanda di condanna di parte opposta.

2. Dichiara tenuta e condanna parte opposta intimante a rifondere a parte opponente le spese del giudizio di opposizione che si liquidano in € 111,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi oltre accessori di legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 11 dicembre 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

GIURE.IT

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64d8f